

**DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2015**  
**470/2015/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN VISTA DELL'OPERATIVITÀ DEL BILANCIAMENTO GAS, AI SENSI DEL  
REGOLAMENTO UE 312/2014.**

**APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CODICE DI RETE DI SNAM RETE GAS,  
PROPEDEUTICHE ALL'OPERATIVITÀ DEL BILANCIAMENTO**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 ottobre 2015

### **VISTI:**

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/73/CE;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 (di seguito: Regolamento 984/2013);
- il Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento o Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2014 (di seguito: decreto 19 febbraio 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/gas 182/11;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2012, 32/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas;

- la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 289/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 501/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 501/2013/R/gas) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 520/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 520/2013/R/gas) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 552/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 552/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 645/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 645/2013/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 422/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 422/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 485/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 485/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 373/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 373/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 aprile 2015, 187/2015/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 187/2015/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 378/2015/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 378/2015/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 422/2015/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 422/2015/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Codice di Rete);
- il Codice di Stoccaggio della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), approvato dall'Autorità con deliberazione 16 ottobre 2006, 220/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Codice di Stoccaggio Stogit);
- il regolamento della piattaforma per il bilanciamento predisposta dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), approvato dall'Autorità con deliberazione 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: Regolamento PBgas);
- la lettera della società Snam Rete Gas, (prot. Autorità 22353 del 6 agosto 2014, di seguito: lettera 6 agosto 2014);

- la lettera dell'Autorità alla società Snam Rete Gas (prot. Autorità 37174 del 19 dicembre 2014, di seguito: lettera 19 dicembre 2014);
- la proposta di modifica del Codice di Rete trasmessa con lettera della società Snam Rete Gas, (prot. Autorità 18475 del 16 giugno 2015, di seguito: lettera 16 giugno 2015);
- la lettera della società Snam Rete Gas, (prot. 23040 Autorità del 3 agosto 2015, di seguito: lettera 3 agosto 2015);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MISE) 3 settembre 2015, (prot. Autorità n. 27319/2015, di seguito: lettera 3 settembre 2015);
- la proposta di modifica del Codice di Rete trasmesso con lettera della società Snam Rete Gas, (prot. Autorità 28898 del 6 ottobre 2015, di seguito: lettera 6 ottobre 2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00:
  - l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei servizi;
  - le imprese di trasporto adottano codici di rete coerenti con tale regolazione, che sono sottoposti all'Autorità per l'approvazione;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito per la prima volta la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ha disposto che Snam Rete Gas, in qualità di impresa maggiore di trasporto e, quindi, di responsabile del servizio di bilanciamento, si approvvigioni delle necessarie risorse presso un mercato appositamente organizzato dal GME;
- con la deliberazione 538/2012/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti attuativi delle disposizioni europee in materia di bilanciamento che al tempo risultavano in fase di definizione, e ha a tal fine previsto di acquisire dai soggetti coinvolti, tra cui, *in primis*, Snam Rete Gas, una proposta di un piano di implementazione da sottoporre a consultazione;
- in data 26 marzo 2014 è stato approvato il Regolamento, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto il quale fissa il termine del 1° ottobre 2015 per la sua attuazione, fatti salvi eventuali differimenti nei casi previsti dal citato Regolamento, in particolare:
  - ai sensi dell'articolo 52, l'autorità nazionale di regolamentazione può autorizzare il gestore del sistema di trasporto, sulla base di una sua richiesta giustificata, a conformarsi alle disposizioni del Regolamento entro l'1 ottobre 2016, purché non sia attuata dal gestore del sistema di trasporto alcuna misura provvisoria di cui al Capo X del Regolamento;
  - ai sensi dell'articolo 45, in mancanza di sufficiente liquidità del mercato del gas all'ingrosso di breve termine, il gestore del sistema di trasporto

può richiedere l'applicazione di una serie di "misure provvisorie" (di cui agli articoli da 47 a 50) che ne favoriscano la liquidità per un periodo transitorio;

- inoltre, ai sensi del Regolamento, l'eventuale decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione prevista dall'articolo 52, deve essere trasmessa all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) e alla Commissione europea;
- con lettera 6 agosto 2014, Snam Rete Gas ha trasmesso la relazione, richiesta dal punto 2 della deliberazione 538/2012/R/gas, contenente le “Modalità di attuazione del Regolamento 312/2014” (di seguito: Relazione Snam), la quale prevedeva l'implementazione del nuovo sistema di bilanciamento a decorrere dal 1° ottobre 2015, senza ricorso alle misure provvisorie di cui al Capo X del medesimo Regolamento;
- con deliberazione 485/2014/R/gas l'Autorità ha pubblicato e sottoposto a consultazione la predetta Relazione Snam, in esito alla quale consultazione è emersa, da un lato, una condivisione di massima del relativo contenuto, dall'altro lato, l'esigenza di definire puntualmente gli aspetti di dettaglio del piano di implementazione;
- con lettera 19 dicembre 2014, l'Autorità ha invitato Snam Rete Gas a definire e consultare una proposta di modifica del proprio Codice di Rete idonea a dare puntuale attuazione alle norme contenute nel Regolamento;
- con il documento per la consultazione 187/2015/R/gas l'Autorità ha espresso i propri orientamenti sulle misure da adottare per dare attuazione al Regolamento in parola, in particolare:
  - ha illustrato gli elementi di continuità e le innovazioni apportate dal Regolamento rispetto alla disciplina nazionale del bilanciamento;
  - ha rappresentato l'esigenza di mantenere le condizioni attuali di liquidità degli scambi e di disporre di adeguate risorse per il bilanciamento offerte dall'attuale sistema di bilanciamento, grazie al quale è stato possibile rimuovere le congestioni contrattuali all'*hub* di stoccaggio. A tal fine sono state prospettate alcune misure (*use-it-or-lose-it* della capacità di stoccaggio, messa a disposizione di line-pack e risorse aggiuntive di stoccaggio) idonee a prevenire il rischio di una diminuzione delle risorse disponibili e della liquidità degli scambi rispetto all'attuale sistema, con un conseguente pregiudizio per l'economicità complessiva del sistema di bilanciamento;
  - ha individuato i prerequisiti necessari ai fini di una ordinata transizione verso il nuovo regime tra cui, anzitutto, la comunicazione delle informazioni (1) sulla situazione generale della rete di trasporto, (2) sulle azioni di bilanciamento del gestore e (3) sulle immissioni e i prelievi effettuati dall'utente della rete per il giorno gas richieste all'articolo 32 del Regolamento;
- con lettera 16 giugno 2015 Snam Rete Gas ha trasmesso la proposte di aggiornamento del Codice di Rete richieste con la lettera del 19 dicembre 2014

unitamente alle risultanze della propria consultazione; in particolare la proposta di modifica del codice di rete riguarda:

- l'introduzione delle procedure di allocazione delle capacità infragiornaliera presso i punti interconnessi con l'estero, in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento 984/2013;
  - l'introduzione del sistema di nomine e rinomine di cui al Capo IV del Regolamento;
  - l'introduzione delle informazioni agli utenti richieste al Capo VIII del Regolamento;
  - le modifiche al regime di bilanciamento con particolare riferimento alle azioni a disposizione del responsabile del bilanciamento (Capi II e III del Regolamento) e alle modalità di determinazione del prezzo di sbilanciamento (Capo V del Regolamento);
  - modifiche alla disciplina della misura del gas;
- con il documento 378/2015/R/gas, l'Autorità ha sottoposto a consultazione un possibile schema del sistema di incentivazione della liquidità del mercato gas di cui all'articolo 11 del Regolamento; in tale documento:
    - al Capitolo 6, l'Autorità ha espresso un proprio orientamento circa le tempistiche di attuazione dell'intero Regolamento, specificando che l'entrata in vigore del nuovo regime avrebbe dovuto avvenire non prima di aver superato positivamente un periodo di test (o di "apprendimento" per gli utenti);
    - l'Autorità ha, altresì, prospettato un'applicazione progressiva delle nuove regole sul bilanciamento, a partire dalle misure operative preliminari all'implementazione del nuovo regime, tra cui potrebbe rientrare la comunicazione delle informazioni agli utenti da parte di Snam Rete Gas, nonché il relativo meccanismo di incentivazione;
  - con lettera 3 agosto 2015, Snam Rete Gas ha trasmesso una richiesta, ai sensi del sopra citato articolo 52 del Regolamento, in cui propone di:
    - mantenere il termine del 1° ottobre 2015 per il recepimento nell'ordinamento italiano di tutte le disposizioni del Regolamento in modo da consentire a utenti e operatori di disporre del quadro completo di regole;
    - prevedere, a partire dal suddetto termine, un periodo non inferiore ai tre mesi richiesti dagli utenti, per consentire agli stessi di familiarizzare con le nuove regole prima della relativa applicazione;
  - l'istanza è motivata della necessità, espressa dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione della proposta di modifica del Codice di Rete, di disporre di un quadro completo e sufficientemente dettagliato delle regole funzionali all'implementazione del Regolamento con un congruo anticipo per comprendere le nuove modalità di funzionamento del novellato servizio di bilanciamento e adeguare le proprie attività commerciali prima che il nuovo regime sia efficace;
  - ai fini dell'adozione di una decisione motivata ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento, con il documento 422/2015/R/gas l'Autorità ha sottoposto a

consultazione l'opportunità di attuare il nuovo regime di bilanciamento successivamente all'1 ottobre 2015.

**CONSIDERATO CHE:**

- i partecipanti alle consultazioni sopra menzionate hanno evidenziato diverse criticità legate all'implementazione del nuovo sistema di bilanciamento se decorresse dall'1 ottobre 2015, in particolare:
  - a. con riferimento al *disegno di mercato* è stato osservato che:
    - quanto sottoposto a consultazione attiene ai principi generali di funzionamento del nuovo regime, mentre è necessario completare il quadro anche con tutte le regole di carattere operativo;
    - è necessario precisare i punti di raccordo della regolazione dell'Autorità con la disciplina applicabile in caso di emergenza, la cui definizione compete al MISE (ai sensi dell'articolo 8, comma 6 e 28 decreto legislativo n. 164/00); e
    - è necessario precisare il ruolo delle imprese di trasporto minori nell'ambito del predetto disegno;
  - b. con riferimento alla *liquidità del mercato*, è stata condivisa l'esigenza che la diversificazione delle fonti di flessibilità prevista dal Regolamento assicuri un aumento effettivo della liquidità del mercato e pertanto è stata evidenziata l'opportunità di:
    - effettuare una consultazione ad *hoc* sui possibili meccanismi di gestione delle congestioni contrattuali nell'utilizzo della capacità di stoccaggio e di cessione volontaria della capacità inutilizzata; tali meccanismi dovrebbero essere definiti in anticipo rispetto al conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2016/2017, per consentire una corretta valorizzazione economica dei "prodotti" di capacità di stoccaggio immessi sul mercato;
    - confermare nel nuovo regime le condizioni di erogazione di capacità di stoccaggio aggiuntive e del *line-pack*, (prestazioni aggiuntive senza o con reintegro nei giorni successivi) oggi regolate dalle deliberazioni 353/2013/R/gas e 552/2013/R/gas;
    - rivalutare il dimensionamento delle capacità di stoccaggio nella disponibilità di Snam Rete Gas in relazione alle esigenze di bilanciamento operativo nell'ottica di gestione trasparente del bilanciamento e di massimizzazione delle risorse di flessibilità degli utenti;
    - promuovere l'introduzione presso i sistemi interconnessi (in particolare il gasdotto Transigas e i terminali di rigassificazione) di meccanismi di rinomina coordinati con quelli introdotti da Snam Rete Gas;
  - c. con riferimento alle *tempistiche* per l'attuazione del nuovo regime di bilanciamento, è stato manifestato un generale consenso circa il posticipo della sua decorrenza, ma nel contempo è stata rappresentata la necessità di

definire da subito la nuova data o almeno una scaletta temporale del programma di implementazione, includendo un adeguato periodo di sperimentazione o di "apprendimento" di almeno tre mesi; in particolare, secondo la generalità degli utenti la data di entrata in vigore del nuovo regime dovrebbe essere successiva all'1 aprile 2016, evitando il periodo invernale;

- d. con riferimento al *periodo transitorio* intercorrente tra il regime attuale e il nuovo, è stato richiesto di:
- collaudare i sistemi di comunicazione delle informazioni rese da Snam Rete Gas sullo stato della rete;
  - mantenere gli attuali meccanismi di nomina (evitando le soluzioni di carattere transitorio ipotizzate dall'Autorità) al fine di evitare pregiudizi per gli utenti, limitare le complessità da gestire durante la campagna commerciale del prossimo periodo invernale e consentire nel contempo agli operatori interconnessi di adeguare i propri sistemi di gestione;
- il MISE, con lettera 3 settembre 2015, avente a oggetto i documenti di consultazione 378/2015/R/gas e 422/2015/R/gas ha condiviso la necessità, rappresentata dagli utenti, di svolgere ulteriori approfondimenti, che coinvolgano anche il Ministero stesso, prima di avviare il nuovo sistema di bilanciamento. L'esigenza muove dalla constatazione dello stretto legame tra la disciplina del servizio di bilanciamento in caso di normale esercizio e quella applicabile in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza del sistema; pertanto il MISE, analogamente agli utenti, ha rappresentato l'opportunità di posporre l'entrata in vigore del nuovo regime non prima della fine dell'inverno 2015-2016;
  - analoghe considerazioni sono state espresse dagli utenti in risposta alla consultazione svolta da Snam Rete gas relativa alle modifiche del Codice di Rete e trasmessa all'Autorità con lettera 16 giugno 2015;
  - il GME, in risposta alle consultazioni ha presentato alcune possibili soluzioni in merito ai diversi modelli di mercato e al loro impatto sulle piattaforme di negoziazione da esso gestite;
  - con lettera 6 ottobre 2015, Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità una nuova proposta di aggiornamento del Codice di Rete che rispetto a quella precedentemente trasmessa:
    - non contiene modifiche alla disciplina della misura del gas per le quali, come richiesto dagli utenti, Snam Rete Gas ha effettuato una separata consultazione;
    - contiene, al Capitolo 9, una più puntuale trasposizione dei principi del Regolamento in materia di azioni di bilanciamento a disposizione del responsabile del bilanciamento;
  - in particolare, la suddetta proposta, in coerenza con gli orientamenti già espressi nella Relazione Snam prevede che i prodotti di breve termine di cui si approvvigiona il responsabile del bilanciamento siano i soli prodotti *title* e

*locational*, e che non siano previsti i prodotti *temporal* né i vincoli infragiornalieri di cui al Capo VI del Regolamento;

- i contenuti del Capitolo 9 della proposta di aggiornamento sono coerenti con le disposizioni del Regolamento, ferme restando le esigenze richiamate sub a) e b), inclusa la definizione:
  - delle tipologie e le condizioni di approvvigionamento e utilizzo dei servizi di bilanciamento;
  - dei criteri relativi alla priorità di attivazione delle azioni di bilanciamento (acquisto di prodotti *title*, *locational* e utilizzo dei servizi di bilanciamento), nel rispetto delle esigenze di gestione economica e efficiente del sistema di trasporto, richiamati anche all'articolo 6, comma 4, del Regolamento.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario approvare la proposta di modifica del Codice di Rete trasmesso da Snam Rete Gas con lettera 6 ottobre 2015 in quanto essa è coerente con il Regolamento 984/2013, con i principi contenuti nel Regolamento 312/2014 e costituisce la base per la definizione degli aspetti di attuazione;
- sia opportuno prevedere altresì, per quanto riguarda gli aspetti della proposta di modifica inerenti la riforma del bilanciamento di cui al Regolamento 312/2014, un'entrata in vigore differita;
- per quanto riguarda le esigenze sopra richiamate:
  - e. in merito al *completamento del quadro regolatorio*, sub a), sia necessario, tenendo anche conto degli aspetti positivi dell'attuale assetto del bilanciamento di merito economico:
    - dettagliare, anche in un separato documento, le modalità attuative delle modifiche introdotte al Capitolo 9 del Codice di Rete, con particolare riferimento ai meccanismi di "chiusura" del giorno gas (attribuzione delle differenze giornaliere tra gas immesso e prelevato dalla rete), alle tipologie dei servizi di bilanciamento, alle priorità di attivazione delle azioni di bilanciamento, agli aspetti di armonizzazione con le procedure di emergenza;
    - definire l'entità degli *small adjustment* anche in funzione della qualità delle informazioni rese da Snam Rete Gas agli utenti;
    - valutare eventuali interventi in materia di settlement;
    - rivalutare il dimensionamento della capacità di stoccaggio nella disponibilità delle imprese di trasporto, nonché la coerenza col Regolamento delle norme attualmente previste all'articolo 4.2 della deliberazione ARG/gas 45/11 relative alle rinomine delle imprese di trasporto nel giorno gas successivo;
    - modificare coerentemente i codici di stoccaggio e le Condizioni PSV;

- integrare le regole di funzionamento del mercato infra-giornaliero con le modalità di negoziazione dei prodotti *locational* e modificare l'articolazione delle sessioni funzionali al bilanciamento giornaliero;
- f. in merito alla *liquidità del mercato*, sub b), sia opportuna la definizione, anche tramite un'apposita consultazione, dei meccanismi di gestione delle congestioni contrattuali nell'utilizzo della capacità di stoccaggio e di cessione volontaria della capacità inutilizzata, e della messa a disposizione delle prestazioni di stoccaggio aggiuntive e del line-pack;
- g. in merito alle *tempistiche di attuazione del Regolamento* sub c), sia opportuno definirle con successivo provvedimento, in esito agli adempimenti di cui alle lettere e) ed f) e tenuto conto delle preferenze espresse per il periodo estivo, ferma restando la necessità che la data ultima di attuazione non sia successiva a quella di cui all'articolo 52 del Regolamento (1 ottobre 2016);
- h. in materia di gestione del *periodo transitorio*, sub d), sia opportuno che entro l'1 novembre 2015 Snam Rete Gas renda disponibili agli utenti le informazioni di cui all'articolo 32 del Regolamento, come individuate al Capitolo 9, § 1.2, della proposta di modifica del Codice di Rete in modo da consentire agli utenti di sperimentare le modalità di trasmissione dei dati, adeguare i propri sistemi ai nuovi standard informatici e interpretare anticipatamente i dati trasmessi, ai fini del bilanciamento delle proprie posizioni;
- per la puntuale definizione degli adempimenti richiamati sub e), f) e g) sia necessario individuare e valutare nel dettaglio le possibili opzioni disponibili assicurando un efficace coordinamento dei soggetti istituzionali coinvolti;
- sia, pertanto, opportuno dare mandato al direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per la definizione di un percorso di attuazione del Regolamento che includa:
  - il dettaglio degli adempimenti richiamati sub e) e f), previa valutazione delle opzioni disponibili, con il contributo soggetti istituzionali coinvolti e la predisposizione di una eventuale consultazione;
  - la definizione di una scaletta temporale delle attività necessarie per l'attuazione dell'opzione prescelta;
  - la possibile data di avvio del nuovo regime di bilanciamento, considerata la preferenza espressa dagli utenti circa l'avviamento nel corso del periodo estivo e il limite ultimo previsto dal Regolamento dell'1 ottobre 2016;
- sia, infine, opportuno che le attività sopra indicate si concludano in anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio per il prossimo anno termico

## DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Codice di Rete, trasmesse da Snam Rete Gas con lettera 6 ottobre 2015 e allegate alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di prevedere che la decorrenza delle modifiche al Codice di Rete, di cui al punto 1, fatto salvo quanto previsto ai punti 3 e 4, sia fissata con successivo provvedimento, ma comunque non prima di tre mesi dal completamento delle attività di cui alla premessa (punti da e. a h.) e non oltre il 1 ottobre 2016;
3. di prevedere che Snam Rete Gas fornisca agli utenti le informazioni individuate al Capitolo 9, §1.2, della proposta di modifica del Codice di Rete entro l'1 novembre 2015;
4. di prevedere che:
  - a. le modifiche di cui al capitolo 4 entrino in vigore dal 1 novembre 2015;
  - b. le modifiche di cui al capitolo 5, §3.6 del Codice di rete entrino in vigore dall'1 novembre 2015, mantenendo come oggetto del conferimento la capacità, espressa in standard metri cubi / giorno, come risultante dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Sm<sup>3</sup>/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas;
  - c. le modifiche di cui al capitolo 9 §3.3.1, §4.1, §6 e allegati 9A e 11A del Codice di Rete entrino in vigore dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatte salve le disposizioni relative all'utilizzo delle unità di energia che trovano già applicazione dall'1 ottobre 2015;
  - d. sino alla decorrenza di cui al precedente punto 2, i corrispettivi riportati al capitolo 9 espressi in €/GJ siano convertiti secondo quanto specificato alla precedente lettera b);
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per la definizione di un percorso di attuazione del Regolamento che includa:
  - il dettaglio degli adempimenti richiamati nelle premesse *sub e)* e *f)*, previa valutazione delle opzioni disponibili con il contributo dei soggetti istituzionali e la predisposizione di una eventuale consultazione;
  - la definizione di una scaletta temporale delle attività necessarie per l'attuazione dell'opzione prescelta;
  - la proposta di una possibile data di avvio del nuovo regime di bilanciamento la preferenza espressa dagli utenti circa l'avviamento nel corso del periodo estivo e il limite ultimo previsto dal Regolamento dell'1 ottobre 2016;
6. di prevedere che le attività di cui al punto 5, si svolgano con il contributo del GME, di Snam Rete Gas e di Stogit e con la cooperazione del MISE;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Europea, ad ACER, al MISE, a Snam Rete Gas, a Stogit e al GME;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 ottobre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*